



B&P - Belli & Partners srl
P.IVA: 01747790465
Iscriz. IVASS n. B000511880

Sede Legale Amministrativa
Via Michelangelo B, 6
55042 Forte dei Marmi LU

Direzione Commerciale
Via G. Garibaldi 99
55045 Pietrasanta(LU)

Recapiti:
web: www.assiproker.com
info mail: nfo@assiproker.com
Tel.: 0584.282511 r.a.
Fax: 0584.282525

RELAZIONE

Chiarimenti garanzia “claims made”

Come è cambiato il mercato assicurativo nelle polizze di Responsabilità Civile Professionali.

L'evoluzione commerciale realizzatasi in tempi recenti ha visto il passaggio delle polizza per la RC dei professionisti dal sistema del “LOSS OCCURRENCE” a quello del “CLAIMS MADE”.

Per comprendere le differenze tra questi 2 modelli è opportuno soffermarsi preliminarmente sulla sequenza di eventi che conducono alla richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato: di norma tra la condotta lesiva, la manifestazione del danno e la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato, intercorre un certo lasso di tempo che può essere anche notevolmente lungo.

La clausola “CLAIMS MADE” delimita l'operatività della garanzia alle richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'assicurato e da questi denunciate all'assicuratore entro il periodo di validità della polizza.

Di contro nella clausola “LOSS OCCURRENCE” l'operatività della garanzia è limitata ai “fatti” (ossia le condotte illecite) che sono causa di un danno, avvenuti durante il periodo di vigenza della polizza, a prescindere dalla data di richiesta di risarcimento e di denuncia del sinistro e fermi i limiti della legge in tema di prescrizione del diritto (2 anni).

Nel modello “LOSS OCCURRENCE” è però possibile evidenziare due punti deboli:


- Problematica nell'individuare il momento in cui il fatto si è verificato e determinare così l'efficacia della polizza
- Il massimale nel contratto a suo tempo stipulato può rivelarsi insufficiente in un periodo successivo a causa di mutamenti economici intervenuti (l'inflazione ad esempio) e dell'ampliamento delle ipotesi risarcitorie.

Tale forma assicurativa non è più in uso nei mercati assicurativi ed è stata sostituita, soprattutto nelle polizze di responsabilità civile professionale dalla forma “CLAIMS MADE” (traduzione letterale: richiesta fatta).

La relativa clausola contrattuale si rinviene solitamente nelle polizze sotto il titolo di articolo “inizio e termine della garanzia” e copre, come detto, la responsabilità civile dell'assicurato per le richieste di risarcimento avanzate nei suoi confronti e denunciate agli assicuratori, dopo il perfezionamento del contratto e fino alla sua scadenza, indipendentemente dal momento in cui si è verificato il fatto o il danno.

Formula **claims made**:

la copertura è attiva solo se la richiesta di risarcimento viene notificata per la prima volta nel periodo di durata del contratto di assicurazione e l'evento dannoso sia stato commesso a partire dalla data di retroattività stabilita.



RETROATTIVITA':

La polizza tiene indenne l'assicurato per gli errori che può aver commesso in precedenza alla stipula del contratto di RC Professionale a condizione che la notifica di richiesta danni pervenga durante il periodo di vigenza della polizza

POSTUMA:

In questa fase l'assicurato non ha sottoscritto la polizza oppure ha cambiato assicuratore; escludendo il secondo caso, se non ha più la polizza perché non lavora più, il contratto sottoscritto copre tutte le notifiche di risarcimento avvenute nella durata della Postuma. Quindi non copre errori commessi dopo la scadenza dell'ultima polizza sottoscritta, ma gli errori commessi fino alla scadenza dell'ultima polizza sottoscritta e per i quali abbia ricevuto notifica di risarcimento durante il periodo di valenza della postuma.